

**COMUNE DI CUCEGLIO**  
Città Metropolitana di Torino

**REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E  
RURALE**



## SOMMARIO

### CAPO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Disciplina della Polizia Urbana.

Art. 2 – Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia urbana.

Art. 3 – Disposizioni di carattere generale per gli atti amministrativi previsti dal presente regolamento.

Art. 4 – Decadenza dei titoli amministrativi.

### CAPO II

#### DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 5 – Inquinamento atmosferico e delle acque.

Art. 6 – Suolo pubblico.

Art. 7 – Modalità per il carico e lo scarico delle merci.

Art. 8 – Scarichi accidentali – sgombero del suolo.

Art. 9 – Carico e scarico di mobilio.

Art. 10 – Carico e scarico di ferramenta, calce e legno.

Art. 11 – Scarico di rottami e di detriti.

Art. 12 – Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali e simili.

### CAPO III

#### NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

Art. 13 – Disposizioni di carattere generale.

Art. 14 – Rimozione di immondizie domestiche.

Art. 15 – Scarico di materie in corsi d'acqua, fognature, fontane pubbliche, ecc.

Art. 16 – Operazioni portanti polvere sul suolo pubblico.

Art. 17 – Trasporti di materiale di facile dispersione.

Art. 18 – Sgombero della neve.

Art. 19 – Divieto di lavaggio e riparazione di veicoli su aree pubbliche.

Art. 20 – Vuotatura dei pozzi neri.

Art. 21 – Disposizioni riguardanti gli animali.

Art. 22 – Divieto di getto di opuscoli o foglietti.

### CAPO IV

#### DECORO DEI CENTRI ABITATI

Art. 23 – Manutenzione degli edifici.

- Art. 24 – Collocamento di targhe e lapidi commemorative.
- Art. 25 – Ornamento esterno dei fabbricati.
- Art. 26 – Depositi in proprietà privata.
- Art. 27 – Spolveramento di panni e tappeti.
- Art. 28 – Viali e giardini pubblici.
- Art. 29 – Vasche e fontane.
- Art. 30 – Arredo urbano.
- Art. 31 – Atti contrari alla nettezza del suolo pubblico, al decoro ed alla moralità.
- Art. 32 – Recinzioni di terreni confinanti con suolo pubblico.
- Art. 33 – Piantumazione di alberi ad alto fusto nelle zone residenziali ed industriali.

## **CAPO V**

### **QUIETE PUBBLICA**

- Art. 34 – Limiti di emissione sonora.
- Art. 35 – Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti.
- Art. 36 – Rumori e funzionamento di motori.
- Art. 37 – Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori.
- Art. 38 – Detenzione e conduzione di cani o altri animali.
- Art. 39 - Carovane di nomadi.
- Art. 40 – Dergoghe per attività temporanee.

## **CAPO VI**

### **NORME DI SICUREZZA**

- Art. 41 – Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici.
- Art. 42 – Accatastamento di legna e di altro materiale infiammabile e/o antigienico nei corridoi, scantinati e cortili.
- Art. 43 – Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali.
- Art. 44 – Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi.
- Art. 45 – Manutenzione dei tetti, cornicioni e canali di gronda degli edifici.
- Art. 46 – Segnalazione e riparazione di opere in costruzione.
- Art. 47 – Materiali di demolizione.
- Art. 48 – Insegne, persiane, vetrate di finestre.
- Art. 49 – Ripari ai pozzi, cisterne e simili.

## **CAPO VII**

### **POLIZIA LOCALE**

- Art. 50 – Cortei funebri.

Art. 51 – Processioni. Manifestazioni.

## **CAPO VIII**

### **POLIZIA RURALE**

Art. 52 – Comunioni generali di pascoli.

Art. 53 – Divieto di pascolo.

Art. 54 – Casi di obbligo di chiusura dei pascoli.

Art. 55 – Pascolo abusivo.

Art. 56 – Custodia degli animali pascolanti.

Art. 57 – Transito del bestiame.

Art. 58 – Difesa della pubblica sicurezza, dell'ordine e della moralità pubblica.

Art. 59 – Divieto di passaggio abusivo attraverso i fondi.

Art. 60 – Esercizio del diritto di passaggio.

Art. 61 – Divieto di spigolatura.

Art. 62 – Piantumazione di alberi in zone agricole.

Art. 63 – Frutti di piante sul confine.

Art. 64 – Cartelli indicanti esche avvelenate.

Art. 65 – Divieto di alterazione.

Art. 66 – Manutenzione dei fossi.

Art. 67 – Abbattimento di piante lungo le strade.

Art. 68 – Divieto di appiccare il fuoco.

Art. 69 – Spegnimento degli incendi.

Art. 70 – Colture agrarie ed allevamenti di bestiame.

Art. 71 – Strade pubbliche, Comunali o superiori.

Art. 72 – Cani in terreni ad uso agricolo.

## **CAPO IX**

### **DISCIPLINA SANZIONATORIA**

Art. 73 – Accertamento delle violazioni.

Art. 74 – Atti di accertamento.

Art. 75 – Sanzioni accessorie.

Art. 76 – Ricorso – Rapporto – Ordinanza ingiunzione.

Art. 77 – Sanzione pecuniarie.

## **CAPO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1 – Disciplina della Polizia Urbana.**

La polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento, dalle altre norme speciali ad essa attinenti e dallo Statuto Comunale.

Sono inoltre da osservarsi le disposizioni emanate in relazione a singole circostanze dall'autorità comunale e gli ordini, anche orali, impartiti dagli agenti di Polizia locale, dai funzionari comunali, nonché dagli ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria, nel rispetto e con i limiti dei poteri loro attribuiti dalle leggi e dai regolamenti.

Essa attende alla tutela dell'integrità del demanio comunale ed a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza pubblica, sovrintendendo al buon andamento della comunità, e disciplinando l'attività ed il comportamento dei cittadini.

Le norme del regolamento di Polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, comprese le vie, le piazze, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

#### **Art. 2 – Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia urbana.**

Il compito di far osservare le norme e le disposizioni contenute nel presente regolamento è affidato alla Polizia Locale, ed in generale agli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria.

Spetta altresì, limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatrici di pubblici servizi.

Gli appartenenti alla Polizia Locale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atrii, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e nei locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con l'obbligo di comunicazione di ogni reato o violazione amministrativa accertata all'Autorità competente in materia.

Potranno altresì assumere informazioni e procedere ad ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Potranno altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Le cose sequestrate saranno custodite presso il Comune, in appositi locali, mentre quelle soggette a deterioramento potranno essere distrutte, alienate o destinate ad enti benefici non aventi scopo di lucro.

Nel caso di prodotti alimentari, essi potranno essere destinati ad enti benefici solo previo accertamento sulla loro idoneità al consumo.

#### **Art. 3 – Disposizioni di carattere generale per gli atti amministrativi previsti dal presente regolamento.**

Le autorizzazioni, concessioni, nulla-osta, licenze, previste dal presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto ed accordate:

- a) personalmente al titolare;

- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo degli interessati di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi;
- d) con riserva dell'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;
- e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento in caso di abuso;
- f) con obbligo della loro esposizione al pubblico.

Esse dovranno essere redatte nel rispetto della normativa sul bollo.

Vigono i principi del silenzio-assenso e delle comunicazioni di inizio attività regolati dalla legislazione speciale in materia.

#### **Art. 4 – Decadenza dei titoli amministrativi.**

Allorché sia stata violata anche una sola delle condizioni sotto le quali vennero rilasciati o assentiti licenze, concessioni, autorizzazioni, permessi, nulla-osta, essi si intendono di regola revocati di diritto e si danno come mai accordati.

In particolare, si intende cessata l'efficacia degli atti quando:

- a) il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato nell'atto;
- b) non essendovi determinazione di tempo, il titolare non se ne avvalga entro 30 giorni dalla data di rilascio;
- c) pur avendo iniziato a darne pratica attuazione, il titolare vi abbia desistito senza comprovarne i motivi;
- d) il titolo sia stato ceduto ad altri, anche se non a scopo di lucro.

Il Comune può sempre sospendere o revocare i titoli per motivi di viabilità o altro interesse pubblico sopravvenuto.

Qualora il provvedimento di revoca non sia di natura sanzionatoria, l'Amministrazione comunale ha l'obbligo del solo rimborso al titolare dell'eventuale quota di tassa corrispondente al periodo di tempo intercorrente tra la revoca e la scadenza prefissata.

## **CAPO II**

### **DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO**

#### **Art. 5 – Inquinamento atmosferico e delle acque.**

La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata, oltre che dal vigente T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, dalle norme legislative speciali per la salvaguardia dall'inquinamento da impianti termici, dall'esercizio di industrie, da veicoli a motore e per la tutela delle acque.

#### **Art. 6 – Suolo pubblico.**

Salvo quanto disposto in materia di tasse e tariffe per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e salve le disposizioni di legge sulla circolazione stradale, ogni occupazione di suolo pubblico, nonché lo spazio ad esso sovrastante e sottostante, deve essere concessa dall'Amministrazione comunale.

Per la relativa disciplina si rinvia al regolamento comunale sul canone unico patrimoniale.

#### **Art. 7 – Modalità per il carico e lo scarico delle merci.**

Le autorizzazioni di scarico e carico delle merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità, ove le operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico, occorre ottenere uno speciale permesso dall'Autorità comunale, la quale può subordinare l'atto all'osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

La domanda per l'esercizio di tali attività si ritiene accolta qualora non venga comunicato provvedimento di diniego entro 10 giorni.

In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e/o scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

In caso di inosservanza, l'Autorità comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa delle spese, verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

#### **Art. 8 – Scarichi accidentali – sgombero del suolo.**

Nel caso di un carico che cada, anche solo in parte, sulla pubblica via, si deve procedere senza indugio allo sgombero e, ove occorre, alla pulizia della strada, dando sempre la precedenza all'area normalmente destinata alla circolazione dei veicoli del servizio pubblico.

In caso di omissione o ritardo nell'esecuzione, il Comune potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa delle spese sostenute nei confronti degli obbligati e senza pregiudizio della comminatoria delle sanzioni previste nel Codice della strada.

#### **Art. 9 – Carico e scarico di mobilio.**

Sono vietati il carico e lo scarico del mobilio e simili, qualora tali operazioni comportino l'occupazione temporanea del suolo pubblico per un periodo superiore ad un giorno solare.

In tal caso il permesso d'occupazione sarà rilasciato a richiesta degli interessati, avuto riguardo delle norme contenute nel Codice della strada.

#### **Art. 10 – Carico e scarico di ferramenta, calce e legno.**

Nel carico e scarico, nonché nel trasporto di ferramenta, specialmente in sbarre e lamine, dovranno adottarsi mezzi idonei per attutire il rumore che potrebbe essere cagionato dalle oscillazioni e dalle percussioni e per evitare il danneggiamento del piano stradale.

È vietato, senza opportuni ripari e senza le necessarie cautele, il trasporto della calce viva e di oggetti (vetri, ferri acuminati, ecc.) che possano recare danno.

#### **Art. 11 – Scarico di rottami e di detriti.**

Per le condizioni generali di smaltimento e raccolta dei materiali di rifiuto, si fa rimando ai disposti di cui al D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m.i.

È vietato scaricare e depositare sul suolo pubblico materiali di scavo, rottami, calcinacci ed ogni altro residuo di demolizione, eccettuati i casi in cui il Comune, riconosciutane l'assoluta necessità, ne rilasci espressa autorizzazione.

I residui delle costruzioni dei fabbricati dovranno essere immediatamente trasportati ed accumulati nei luoghi designati.

Gli autocarri e gli attrezzi di trasporto dei materiali di demolizione, di scavo e simili si dovranno far accedere all'interno del cantiere. Qualora ciò non fosse possibile, dovranno essere disposti parallelamente alla proprietà e mai trasversalmente alla pubblica via.

Durante i lavori di scavo i mezzi cingolati non dovranno manovrare sul sedime stradale né circolare sulle pubbliche vie, se non trasportati da autocarri o appositi veicoli gommati.

Qualsiasi trasporto attraverso le vie della città di materiali provenienti da demolizioni o scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimenti o polverio.

#### **Art. 12 – Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali e simili.**

L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali o altro, può essere rilasciata nelle immediate vicinanze dei negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi.

Nell'autorizzazione sarà precisato il periodo dell'occupazione, con le modalità di cui allo specifico regolamento.

Nelle zone di rilevanza storico-ambientale ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già esistenti alla data del 1° gennaio 1993, possono essere autorizzate occupazioni dei marciapiedi in deroga alle disposizioni di cui ai commi precedenti, a condizione che sia presente una zona adeguata alla circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, individuati ai sensi dell'art. 18, co. XI del vigente Codice della strada.

L'amministrazione comunale può negare l'autorizzazione, anche qualora le anzidette misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o altri motivi di pubblico interesse.

I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi debbono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

In ogni caso l'occupazione non dovrà costituire il minimo intralcio o pericolo alla circolazione dei veicoli e pedoni.

### **CAPO III NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI**

#### **Art. 13 – Disposizioni di carattere generale.**

Tutti i luoghi aperti al pubblico o soggetti a servitù di pubblico passaggio, debbono essere tenuti puliti e sgombri da qualsiasi materiale.

Ferme le restanti disposizioni in materia di igiene e sanità, anche i luoghi in vista al pubblico debbono essere costantemente in stato di nettezza e di decoro.

A tal fine è proibito deporvi o lasciarvi cadere, in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta, materiali di demolizione e di rifiuto ovvero occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.

Sono fatti salvi i disposti di legge in materia (D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m.i.) e le modalità di raccolta dei rifiuti nel Comune di Cuceglio.



#### **Art. 14 – Rimozione di immondizie domestiche.**

Ferme restando le disposizioni previste dallo specifico Regolamento comunale per la raccolta ed il trasporto di rifiuti urbani, è comunque rigorosamente vietato collocare o lasciare in vista del pubblico sulle soglie d'ingresso degli stabili o loro adiacenze, cassette, pattumiere o altri recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie fuori dagli orari di raccolta previsti dal calendario di raccolta rifiuti fornito dall'Ente gestore del servizio.

I recipienti chiusi contenenti rifiuti domestici o immondizie dovranno essere collocati in contenitori disposti lungo le vie e piazze in cui viene effettuato il servizio del ritiro a cura dell'Ente gestore del servizio.

I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei cassonetti o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento dell'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. Essi possono altresì essere conferiti negli appositi centri di raccolta.

La localizzazione dei contenitori e/o sacchetti per la raccolta dei rifiuti è eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell'ente gestore del servizio ed in considerazione dei vincoli di seguito specificati.

Per quanto attiene alla circolazione stradale, divieto di collocazione:

- ove possa rendere difficoltosa la visibilità all'uscita di passi carrabili;
- presso i parcheggi dei portatori di handicap e le fermate dei mezzi pubblici.

Per quanto attinente ai criteri di igiene, rispetto, ove tecnicamente possibile, di una distanza di metri 5 in orizzontale da:

- finestre ubicate al piano terra o seminterrati;
- ingressi di attività commerciali riguardanti la ristorazione, bar e simili, vendita di alimenti;
- ingressi di farmacie.

È vietato radunare o prelevare rifiuti o immondizie dalle pubbliche strade o altri luoghi pubblici.

È vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori ad uso comune, ferma restando la possibilità di inoltrare all'Ente Gestore motivata richiesta in tal senso.

#### **Art. 15 – Scarico di materie in corsi d'acqua, fognature, fontane pubbliche, ecc.**

È vietato gettare o versare in corsi d'acqua, fognature, canali di scolo, fontane pubbliche, ecc., qualunque materia che possa impedirne o comunque renderne difficoltoso il corso.

#### **Art. 16– Operazioni portanti polvere sul suolo pubblico.**

È vietato effettuare, nell'interno dei negozi, delle botteghe, delle officine, dei laboratori, delle abitazioni e dei cortili operazioni che portino polvere sul suolo pubblico e così pure compiere sulle soglie delle porte operazioni che riescano pericolose, incommode o moleste a terzi.

Sul suolo pubblico è allo stesso modo vietato scuotere, spolverare e battere tappeti, stuoie, stracci, panni, materassi, biancheria od altro dalle finestre e balconi delle abitazioni e da qualsiasi altra apertura.

#### **Art. 17 – Trasporti di materiale di facile dispersione.**

Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, terre, detriti, ramaglie, sostanze in polvere, liquidi, semi-liquidi, e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitare la dispersione sul suolo pubblico.

Per le sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico.

Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.

#### **Art. 18 – Sgombero della neve.**

È vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dei cortili e comunque dalle proprietà private.

Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità, verificata ed accertata, e sotto le prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi, sulle aree pubbliche o soggette a pubblico passaggio.

Gli obblighi di cui sopra incombono, altresì, in via solidale ai proprietari e conduttori di negozi, esercizi, bar ed altre attività esistenti al piano terreno.

#### **Art. 19 – Divieto di lavaggio e riparazione di veicoli su aree pubbliche.**

È proibita in luoghi pubblici o aperti al pubblico, il lavaggio di autoveicoli, motoveicoli, carri e simili. Sono altresì vietate nei suddetti luoghi, le riparazioni dei veicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

#### **Art. 20 – Vuotatura dei pozzi neri.**

Le vuotature a mano dei pozzi neri e l'espurgo di fogne o canali, quando non sia possibile far ricorso all'apposito servizio per la vuotatura inodore, dovrà eseguirsi sotto l'osservanza delle norme stabilite dal vigente Regolamento comunale.

#### **Art. 21 – Disposizioni riguardanti gli animali.**

È vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare gli animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

È vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o comunque di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate alle fiere per gli animali.

È vietato lasciar vagare, entro l'abitato, qualsiasi specie di animali da cortile e da stalla, come pure tenere nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nelle terrazze, nei poggioli, nei cortili, gli animali di cui sopra.

Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Comune limitatamente ad insediamenti prevalentemente rurali.

Il transito di greggi ed armenti potrà essere effettuato sotto adeguata custodia, con divieto di transitare nelle zone più trafficate ed in quelle residenziali.

#### **Art. 22 – Divieto di getto di opuscoli o foglietti.**

È vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate, per iscritto, dal Comune.

## **CAPO IV**

### **DECORO DEI CENTRI ABITATI**

#### **Art. 23 – Manutenzione degli edifici.**

I proprietari dei caseggiati dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale, in modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini, e qualsiasi altra recinzione dei medesimi.

Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dal Comune.

È fatto obbligo a chiunque proceda a verniciature di porte, finestre o imbiancature in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.

I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari di insegne.

Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.

È vietato insudiciare, macchiare, tingere con colori, con matite, con bombolette spray od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.

I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba ed alla nettezza del suolo lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza.

#### **Art. 24 – Collocamento di targhe e lapidi commemorative.**

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione Comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge a riguardo.

La domanda si ritiene accolta qualora non venga comunicato provvedimento di diniego entro 60 giorni.

A questo proposito dovranno sempre venir presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quant'altro potrebbe essere richiesto nel caso.

L'amministrazione comunale nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

#### **Art. 25 – Ornamento esterno dei fabbricati.**

Gli oggetti di ornamento (come vasi di fiori, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.), posti sulle finestre e sui balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

#### **Art. 26 – Depositi in proprietà privata.**

Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento od ogni deposito di qualsiasi cose che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro.

### **Art. 27 – Spolveramento di panni e tappeti.**

Le operazioni atte a scuotere, spolverare e battere dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze panni, tappeti od altri oggetti simili, sono assoggettate alla disciplina prevista dall'art. 16 del presente regolamento.

Le operazioni che sono consentite dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, né arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

### **Art. 28 – Viali e giardini pubblici.**

Nei viali e giardini pubblici è vietato:

- a) l'uso delle attrezzature dei parchi – gioco ai maggiori di anni 12, salvo prescrizioni diverse riportate sui giochi stessi;
- b) introdursi nelle parti riservate ai pedoni con veicoli in genere, velocipedi, carretti, cavalli ed altri animali eccetto gatti e cani. Questi ultimi dovranno sempre essere tenuti al guinzaglio e con museruola, avendo cura che non lordino, specie nei luoghi frequentati dai bambini. Eventuali escrementi dovranno essere rimossi dal conduttore del cane che, a tale scopo, dovrà sempre essere provvisto di idonea attrezzatura. È vietato introdurre animali nei parchi – gioco.
- c) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi d'acqua e rigagnoli;
- d) passare o coricarsi nelle aiuole fiorite o erbose, sdraiarsi o sedere sconvenientemente sulle panche o sedie ed in particolare sedersi sullo schienale delle stesse;
- e) guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
- f) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare pubblici luoghi, senza preventiva autorizzazione;
- g) dedicarsi a giuochi che possano recare molestia, pericolo o danno a persone o che siano espressamente vietati dall'Autorità.

È consentito ai bambini l'uso di tricicli, piccole biciclette, automobiline a pedali e simili, monopattini o altri giocattoli che non arrechino disturbo o danni a persone o cose.

Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di aiuole, piante e simili esistenti nelle vie e nelle piazze cittadine.

### **Art. 29 – Vasche e fontane.**

È proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. È vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile, né attingerla con tubi od altri espedienti.

In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili.

È altresì vietato lavarsi nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche.

### **Art. 30 – Arredo urbano.**

È vietato spostare, manomettere, imbrattare o rompere i contenitori dei rifiuti, le pensiline delle fermate dei veicoli pubblici, i cartelli indicatori e segnaletici e tutte le strutture pubbliche in genere.

Quanto sopra, ferma restando l'azione penale ed il risarcimento dei danni.

**Art. 31 – Atti contrari alla nettezza del suolo pubblico, al decoro ed alla moralità.**

È vietato sdraiarsi sulla carreggiata stradale o delle piazze, sotto i portici, sulle soglie degli edifici pubblici e delle chiese.

È del pari vietato, in qualsiasi circostanza, salire od arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili.

È vietato introdursi e fermarsi gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico, compiendo atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità.

**Art. 32 – Recinzioni di terreni confinanti con suolo pubblico.**

I proprietari dei terreni confinanti con suolo pubblico, nel centro urbano, dovranno recingere solidamente la proprietà privata in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre. La stessa disposizione potrà essere estesa dal Comune anche alle rimanenti zone del territorio comunale, quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro o al pubblico interesse.

La recinzione deve essere fatta in muratura, cancellata, rete metallica o altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso.

È comunque assolutamente vietato effettuare le recinzioni con filo spinato o altri materiali potenzialmente pericolosi per i passanti.

**Art. 33 – Piantumazione di alberi ad alto fusto nelle zone residenziali ed industriali.**

Per la piantumazione di alberi di alto o non alto fusto, arbusti, siepi vive, nelle zone residenziali, industriali ed artigianali si osservano le distanze dai confini stabilite dal Codice Civile, salvo diverse prescrizioni contenute nel regolamento edilizio, negli strumenti urbanistici e nelle leggi speciali.

Sui tratti confinanti direttamente con le zone agricole dovranno osservarsi le distanze stabilite per le zone agricole, come previsto dal successivo articolo 62.

Ai proprietari confinanti è data facoltà di stabilire di comune accordo tra loro distanze inferiori a quelle sopraindicate, salvo per quanto concerne le distanze dalle strade e corsi d'acqua da considerarsi inderogabili e fatti salve eventuali diverse disposizioni contenute nel regolamento edilizio, negli strumenti urbanistici o in leggi speciali.

## **CAPO V**

### **QUIETE PUBBLICA**

**Art. 34 – Limiti di emissione sonora.**

In attesa dell'eventuale suddivisione in zone acustiche del territorio comunale, rimangono in vigore i limiti di cui all'articolo 6 del D.P.C.M. 1° marzo 1991:

valori limite di emissione – LEQ in DB (A)		
Zonizzazione	Limite diurno Leq (A)	Limite notturno Leq (A)
Tutto il territorio	70	60
Zona A (D.M. 2 aprile 1968, n. 1444).	65	55
Zona B (D.M. 2 aprile 1968, n. 1444).	60	50
Zona esclusivamente industriale	70	70

**Art. 35 – Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti.**

È vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero che risultino nauseabondi per la comunità.

Oltre ai provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme speciali, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione ed in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo la temporanea sospensione dell'attività.

**Art. 36 – Rumori e funzionamento di motori.**

È vietato ai conducenti di autoveicoli di provare nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rumori, scoppi e rumori molesti.

**Art. 37 – Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori.**

Dalle ore 21.00 alle ore 07.00 del giorno successivo, nelle vicinanze delle abitazioni le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutire quanto più possibile il rumore.

**Art. 38– Detenzione e conduzione di cani o altri animali.**

Tutti gli animali che possono costituire pericolo per l'incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti in città, se non trasportati su idonei veicoli e con le precauzioni atte ad impedirne la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone e seguendo l'itinerario più breve.

È vietata nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti o prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete.

Nel caso sopraddetto, gli agenti di Polizia locale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del conduttore, lo diffideranno ad allontanare l'animale che abbia dato luogo ad infrazioni o a porlo in condizioni di non disturbare la quiete pubblica o privata.

A tutti i proprietari o conduttori di animali, nell'accompagnamento degli stessi su area pubblica o aperta al pubblico ed in particolare sui marciapiedi, sedimi stradali e nelle zone attrezzate per bambini, è fatto obbligo:

1. di munirsi di apposito attrezzo e/o strumento idoneo per l'eventuale raccolta delle feci depositate dagli animali. Tale obbligo è vigente sempre, in qualsiasi momento dell'accompagnamento dell'animale. Il possesso di tali attrezzi dovrà essere dimostrato, a richiesta, agli organi preposti alla vigilanza;
2. di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni dell'animale facendo uso della suddetta attrezzatura;
3. di depositare le feci, contenute in idonei involucri o sacchetti chiusi, negli appositi contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.

I cani di qualsiasi razza o taglia non possono circolare ed essere introdotti in luoghi aperti al pubblico senza il rispetto delle norme in materia di Microchip.

A tutti i proprietari o conduttori è vietato circolare con cani o altri animali se non assicurati al guinzaglio. Nel caso di guinzaglio estensibile, il conduttore dovrà aver cura di assicurare, comunque, che la lunghezza dello stesso sia commisurata alla necessità di evitare eventuali pericoli per i passanti. I cani da guardia e, in genere, di grossa taglia dovranno essere tenuti in modo da non aggredire o mordere chicchessia, e muniti di guinzaglio e museruola.

I cani circolanti senza museruola o senza guinzaglio come sopra descritto, che non siano convenientemente custoditi, potranno essere accalappiati con le modalità di legge.

Sono a carico del proprietario reclamante tutte le spese di mantenimento oltre al pagamento delle sanzioni pecuniarie.

Dall'obbligo del guinzaglio e della museruola sono esentati soltanto i cani da caccia sulle vie di campagna ed i cani dei pastori al momento dell'accompagnamento di mandrie o greggi.

I proprietari o conduttori di unità immobiliari che affaccino su vie pubbliche o soggette a pubblico passaggio, dovranno assicurarsi che le recinzioni siano atte ad impedire che gli animali eventualmente detenuti possano recare danno ai passanti.

### **Art. 39 - Carovane di nomadi.**

Poiché, nel territorio Comunale non vi sono appositi campi predisposti, la loro sosta potrà essere consentita, solo per il massimo di 48 ore ed in zone della città individuate di volta in volta dall'Autorità comunale.

Il responsabile della carovana dovrà comunque assicurare il rispetto delle più fondamentali norme igienico-sanitarie e la nettezza del suolo.

Lo stesso sarà obbligato in solido per le eventuali violazioni amministrative.

### **Art. 40 – Deroghe per attività temporanee.**

La deroga per attività temporanea è possibile nei seguenti casi:

- a) attività di cantiere stradale ed edile, quando le sorgenti acustiche sono operative esclusivamente dalle ore 07.00 alle 20.00 dei giorni feriali, con una pausa di almeno un'ora tra le ore 12.00 e le 14.00;
- b) attività e manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico, quando le sorgenti acustiche siano operative nello stesso luogo per non più di 30 giorni all'anno, anche se esercitate da soggetti diversi, e comunque nella fascia oraria dalle 09.00 all' 01:00 ad eccezione di eventi storico-culturali autorizzati dall'amministrazione comunale. La richiesta di deroga, presentata al Sindaco almeno 30 giorni prima dell'inizio delle attività, sottoscritta dal responsabile richiedente, deve essere corredata da idonea documentazione tecnica inerente:
  - a) descrizione e caratteristiche tecniche delle sorgenti rumorose;
  - b) modalità di conduzione dell'attività (durata assoluta, durata giornaliera, orari di esercizio);
  - c) modalità di regolazione dei livelli sonori eventualmente previste, nonché dei sistemi di insonorizzazione;
  - d) sommaria descrizione dello stato dei luoghi con particolare riferimento agli edifici circostanti.

L'attività in deroga è autorizzata dal Sindaco prescrivendone gli eventuali accorgimenti tecnici ed organizzativi ritenuti utili, acquisito il parere dell'organo tecnico competente in materia, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, della presenza di insediamenti abitativi o non, scuole, ospedali, case di cura, case di riposo, densità abitativa dei luoghi, caratteristiche di emissione della sorgente.

## **CAPO VI**

### **NORME DI SICUREZZA**

#### **Art. 41 – Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici.**

Nei sotterranei delle case di abitazione è consentita la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie e simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.

È vietato costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carte straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie. Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti a vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito di incendi infiammabili.

Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.

Nelle gabbie di scale, nei corridoi e nei ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili.

Come norme di prevenzione incendi, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- a) le bombole del gas di uso domestico dovranno essere installate all'esterno dei locali ove trovasi l'apparecchio di utilizzazione e contenute in nicchie non comunicanti con l'interno del locale ed aerate direttamente verso l'esterno;
- b) le tubazioni fisse in metallo, nell'attraversamento delle murature, dovranno essere protette con guaina metallica aperta verso l'esterno o chiusa ermeticamente verso l'interno;
- c) le tubazioni dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed avere giunto flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore, realizzati con materiale resistente all'usura ed all'azione della produzione chimica. Le giunzioni del tubo flessibile sia alla tubazione sia all'apparecchio utilizzatore dovranno essere eseguite con accuratezza in modo da evitare cattive giunzioni, fughe di gas e possibilità di sfilamento del tubo;
- d) per evitare la fuoriuscita del gas e di petroli liquefatti in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati dispositivi di sicurezza atti ad interrompere il flusso.

#### **Art. 42 – Accatastamento di legna e di altro materiale infiammabile e/o antigienico nei corridoi, scantinati e cortili.**

È vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto nei cortili paglia, plastica e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che caso per caso, il Comune riterrà opportuno prescrivere.

È pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile o antigienico negli scantinati e nei cortili del concentrico se non in piccole quantità che comunque devono essere autorizzate dalla Polizia locale sentiti i pareri degli uffici competenti.

#### **Art. 43 – Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali.**

Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.

Anche nel caso di autorizzazione da parte degli uffici di P.S., deve sempre essere richiesta l'autorizzazione comunale, che verrà rilasciata con le prescrizioni atte a prevenire incendi od altri incidenti.



La domanda si ritiene accolta qualora non venga comunicato provvedimento di diniego entro 30 giorni dalla presentazione.

#### **Art. 44 – Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi.**

Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm. 50 deve essere effettuato in opportuni telai che ne fronteggino gli estremi.

Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati opportuni ripari.

Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.

#### **Art. 45 – Manutenzione dei tetti, cornicioni e canali di gronda degli edifici.**

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili, dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.

È fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.

L'Amministrazione comunale può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'ufficio tecnico comunale.

In caso di inottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese.

#### **Art. 46 – Segnalazione e riparazione di opere in costruzione.**

Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova ed il riattamento e la demolizione di edifici e simili, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con la concessione o autorizzazione.

È fatto obbligo agli interessati di esporre un cartello delle dimensioni minime, seguendo le normative in materia, recante le indicazioni richieste dalla legge.

In particolare, sia nel caso di concessione o autorizzazione edilizia rilasciata o assentita, sia nel caso di denuncia di inizio attività, dovranno essere indicati i soggetti ed i termini previsti dalla legge.

Dovranno inoltre essere disponibili presso il cantiere per essere esibite agli organi di vigilanza, copia del titolo edilizio e dei relativi elaborati tecnici.

In occasione di lavori edilizi, gli interessati dovranno adottare tutte le cautele atte a preservare il suolo pubblico ed i passanti da pericoli di caduta di materiali, imbrattamento, impolveramento, insudiciamento.

Detti lavori dovranno inoltre essere convenientemente segnalati e resi visibili anche in ore notturne, mediante l'adozione e la messa in opera di segnali a luce intermittente da apporsi alle estremità del ponteggio e da ripetersi a distanza massima di m. 10.

È a carico degli interessati, altresì, l'apposizione delle indicazioni segnaletiche e preventive mediante cartelli.

I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti solidamente ed a doppia impalcatura, con tutti gli accorgimenti previsti dalle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Fatte salve le disposizioni di legge, dovranno in genere essere adottate a cura degli interessati, tutte le cautele atte a prevenire pubblici e privati sinistri ed in specie dovranno essere inibiti ai non autorizzati

l'accesso e la sosta nei cantieri e nelle zone dei lavori mediante chiusura e recinzioni idonee ed apposizione di sufficienti indicazioni in merito.

**Art. 47 – Materiali di demolizione.**

È proibito gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti ponti di servizio, materiali di demolizione od altro.

**Art. 48 – Insegne, persiane, vetrate di finestre.**

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate.

Le persiane, quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante congegno in metallo fisso e sicuro o altro idoneo mezzo.

**Art. 49 – Ripari ai pozzi, cisterne e simili.**

I pozzi, le cisterne e simili, presenti su tutto il territorio comunale, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

## **CAPO VII POLIZIA LOCALE**

**Art. 50 – Cortei funebri.**

I cortei funebri sono consentiti purché' rispettosi della segnaletica stradale.

Gli stessi cortei dovranno percorrere l'itinerario rispettando le eventuali disposizioni della Polizia locale.

**Art. 51 – Processioni. Manifestazioni.**

Le processioni o altre manifestazioni che prevedano cortei di persone o veicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia e/o con l'amministrazione comunale e, di massima, non in contrasto con la segnaletica stradale.

La richiesta per lo svolgimento si ritiene accolta con il percorso indicato dagli interessati, qualora non venga comunicato provvedimento di diniego o di modifica entro 30 giorni dalla presentazione.

## **CAPO VIII POLIZIA RURALE**

**Art. 52 – Comunioni generali di pascoli.**

Si dà atto che nel territorio comunale non esistono "Comunioni generali dei pascoli su beni privati".

**Art. 53 – Divieto di pascolo.**

Il pascolo sui terreni di proprietà altrui senza il consenso espresso del proprietario o conduttore del fondo è vietato in qualsiasi periodo dell'anno.

A meno che il proprietario del fondo od un suo delegato o rappresentante sia presente, il concessionario del pascolo deve essere munito di permesso scritto da presentarsi ad ogni richiesta degli agenti.

È vietato condurre a pascolare bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche.

#### **Art. 54 – Casi di obbligo di chiusura dei pascoli.**

Nelle private proprietà è proibito lasciar sciolti ai pascoli animali che abbiano l'istinto di cozzare, scalciare o mordere, se la proprietà non sia chiusa da ogni parte e se gli ingressi non siano sbarrati in modo da rendere impossibile al bestiame di uscirne.

#### **Art. 55 – Pascolo abusivo.**

Il bestiame sorpreso, senza custodia, a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui, o lungo le strade di uso pubblico, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario, ferme restando per lo sciame delle api le disposizioni del Codice civile e fatta salva l'adozione delle misure per assicurare il risarcimento del danno subito da Enti o privati.

#### **Art. 56 – Custodia degli animali pascolanti.**

Il bestiame del pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente, in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danno ai fondi finitimi e molestia ai passanti. Sono proibite le grida e gli atti che possono adombrare gli animali o mettere in pericolo la sicurezza delle persone.

#### **Art. 57 – Transitò del bestiame.**

Coloro che, non residenti o domiciliati nel Comune, debbono attraversare il territorio comunale con bestiame, non potranno per nessun motivo deviare dalla strada principale più breve, né soffermarsi all'aperto, né lasciare gli animali a brucare lungo le rive dei fossi e delle scarpate stradali.

#### **Art. 58 – Difesa della pubblica sicurezza, dell'ordine e della moralità pubblica.**

È vietato, secondo quanto previsto dal Codice penale, incrudelire verso gli animali, maltrattandoli o costringendoli a fatiche eccessive.

Gli animali che sono trasportati sui veicoli dovranno essere tenuti in piedi ed è perciò vietato collocarli con i piedi legati, con la testa a penzoloni o comunque in posizione da farli soffrire.

È vietato custodire animali in luoghi malsani o inadatti ed alimentarli insufficientemente.

I proprietari ed i conducenti di mandrie e greggi che, con la loro condotta, si rendono pericolosi per l'ordine, la sicurezza pubblica e la pubblica morale, saranno perseguiti a termini di legge.

#### **Art. 59 – Divieto di passaggio abusivo attraverso i fondi.**

È vietato il passaggio abusivo attraverso i fondi di proprietà altrui anche se incolti secondo quanto previsto dall'Art. 637 del Codice penale.

#### **Art. 60 – Esercizio del diritto di passaggio.**

Il diritto di passaggio nei fondi altrui, specie se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a limitare, quanto più possibile, i danni che alle proprietà possono derivare dall'esercizio stesso.

#### **Art. 61 – Divieto di spigolatura.**

Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, nonché compiere altri atti consimili sui fondi, anche se spogliati interamente del raccolto.

#### **Art. 62 – Piantumazione di alberi in zone agricole.**

Nelle zone agricole la distanza di piantumazione degli alberi ad alto fusto ad essenza forte e dolce, a coltivazione intensiva, a vivaio e a filare unico è fissata in:

- m. 3 dal confine per i vivai da estirparsi totalmente dopo 3 anni dalla messa a dimora;
- m. 5 dai corsi d'acqua;
- m. 15 dai confinanti, dalle strade comunali e vicinali ed in ogni caso dai terreni coltivati;
- m. 25 dai fabbricati, anche rurali.

I piantamenti esistenti, a distanza inferiore a quelle sopra indicate ma comunque in ottime condizioni di salute e di stabilità, sono tollerati.

Per gli alberi di non alto fusto, arbusti, siepi vive, piante da frutto di altezza non maggiore a n. 2,5, si osservano le distanze dai confini stabilite dal Codice Civile, salvo diverse prescrizioni contenute nel regolamento edilizio, negli strumenti urbanistici o in leggi speciali.

Ai proprietari confinanti è data facoltà di stabilire di comune accorda tra loro distanze inferiori a quelle sopraindicate, salvo per quanto concerne le distanze dalle strade e corsi d'acqua da considerarsi inderogabili e fatte salve eventuali diverse disposizioni contenute nel regolamento edilizio, negli strumenti urbanistici o in leggi speciali.

#### **Art. 63 – Frutti di piante sul confine.**

I frutti delle piante, ancorché situate sul confine, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

Quelli spontaneamente caduti sul terreno altrui o sulle pubbliche vie appartengono, rispettivamente, al proprietario del fondo su cui il ramo sporge ed a chi li raccoglie.

#### **Art. 64 – Cartelli indicanti esche avvelenate.**

Qualora su determinati terreni venissero sparse, a scopo di protezione agricola, esche avvelenate, la circostanza dovrà essere sufficientemente segnalata con cartelli ben visibili da porsi lungo tutto il confine del terreno medesimo.

#### **Art. 65 – Divieto di alterazione.**

È proibita ogni arbitraria alterazione, occupazione od escavazione, anche temporanea, della massicciata stradale, l'alterazione o modificazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, l'imbonimento anche parziale e precario di quelli esistenti, per qualunque motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, di gettarvi ponti, salvo specifica autorizzazione dell'Autorità competente.

### **Art. 66 – Manutenzione dei fossi.**

Ai conduttori dei terreni è fatto obbligo di mantenere l'efficienza e la funzionalità dei fossi costituenti la rete di scolo superficiale delle acque e dei canali laterali delle strade provvedendo:

- a) a mantenere le ripe dei fossi e dei canali in modo da impedire il franamento dei terreni e l'ingombro dei fossi stessi;
- b) a mantenere fossi e canali liberi da vegetazione e sgombri da qualsiasi altro materiale che possa ostacolare il regolare deflusso delle acque;
- c) a rimuovere, nel caso di abbattimento di alberi, rami e fronde da fossi e canali;
- d) a conservare la profondità, l'ampiezza e la pendenza dei fossi ed a provvedere al ripristino delle dimensioni originali dell'alveo, nel caso che queste vengano modificate;
- e) a non modificare il percorso dei fossi così da provocare conseguenze negative nel libero deflusso delle acque;
- f) a pulire gli imbocchi intubati.

I frontisti di fossi e canali utilizzati per l'irrigazione, anche non utenti, sono tenuti alla loro salvaguardia e sorveglianza ed al rispetto delle norme che precedono.

Gli utenti di canali naturali o artificiali sono obbligati ad agevolare il normale deflusso delle acque e ad impedire la loro fuoriuscita nelle aree circostanti.

Un fosso esistente che sia stato riempito da successive arature o fresature, deve essere ripristinato dal proprietario e/o dal conduttore del fondo in adiacenza.

È fatto divieto ai proprietari e conduttori dei fondi di sopprimere fossi e canali se non in un quadro di riassetto e ricomposizione fondiaria, in funzione della salvaguardia o del miglioramento del regime delle acque meteoriche.

I fossi irrigui divisorii tra i fondi e terreni devono essere spurgati una volta all'anno e, occorrendo, più volte, a cura e spese degli utenti, dei consorziati e dei privati.

È vietato il lavaggio di veicoli o simili nei fossi irrigui.

### **Art. 67 – Abbattimento di piante lungo le strade.**

Occorrendo di dover abbattere piante o alberi situati in prossimità del ciglio stradale, è proibito rovesciarli dal lato della via, a meno che l'albero possa rimanere, cadendo, al di là del fosso laterale della strada.

### **Art. 68 – Divieto di appiccare il fuoco.**

Non si può appiccare fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie a distanza minore di m. 100 dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio, e da qualsiasi altro deposito di materia combustibile.

Oltre l'osservanza delle predette disposizioni, il fuoco deve essere acceso con l'adozione delle misure necessarie a prevenire danni all'altrui proprietà e con l'assistenza di un numero sufficiente di persone fino a che non sia spento.

In ogni caso, fatto salvo il rispetto di norme generali più rigide, è vietato dar fuoco alle stoppie, nei campi e nei boschi, prima del 30 agosto.

### **Art. 69 – Spegnimento degli incendi.**

In caso di incendio l'amministrazione comunale e gli agenti di Polizia possono richiedere l'opera degli abitanti validi presenti.

Nel caso, trova applicazione l'art. 652 del Codice penale.

#### **Art. 70 – Colture agrarie ed allevamenti di bestiame.**

Ciascun proprietario di terreni e di fabbricati può usare dei suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per i vicini e siano sempre osservate le particolari norme dettate per speciali colture o allevamenti.

Quando si renda necessario, per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, è data facoltà al Comune di imporre, con ordinanza, le opportune modalità di esercizio delle attività o colture medesime e di ordinarne, in caso di inadempienza, la cessazione.

#### **Art. 71 – Strade pubbliche, comunali o superiori.**

È fatto divieto di apportare modifiche alle dimensioni, alla struttura ed alle opere d'arte connesse alle strade comunali. È fatto divieto, altresì, di ostruire la sede delle strade comunali, in tutto od in parte, mediante accumuli di materiale di qualsiasi natura, salvo quanto previsto dai regolamenti vigenti in materia di occupazione temporanea di suolo pubblico. Sono proibiti inoltre gli scavi, anche temporanei, della massicciata stradale, l'alterazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, il riempimento anche parziale e precario di quelli esistenti, per qualunque motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, salvo il permesso dell'Autorità competente.

È vietato alterare i confini o insudiciare le strade pubbliche comunali (e provinciali), nello svolgimento di attività agro silvo-pastorali o durante le operazioni di trasferimento di macchine operatrici. È fatto divieto di danneggiare il fondo stradale con operazioni di strascico di materiale di qualsiasi natura ovvero di transitare con mezzi cingolati su manti stradali bituminati. Ai contravventori della presente norma, oltre l'applicazione della sanzione amministrativa prevista, viene fatto obbligo anche del ripristino delle sedi viabili e delle opere connesse danneggiate. Qualora il responsabile dei danni non provvedesse al ripristino nei modi e nei termini fissati, vi provvederà direttamente il Comune che, ferma la sanzione a termine di legge e del presente regolamento, addebiterà le spese al responsabile del danno.

Fermi restando gli obblighi per il mantenimento in efficienza delle infrastrutture posti in capo al Comune in quanto proprietario, è fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade pubbliche comunali (e provinciali) di tenere pulito il marciapiede e la cunetta da foglie, rami, pigne, semi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti, nonché di recidere i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, o creino pericoli per la circolazione.

I proprietari di fondi sono quindi tenuti a regolare con periodiche ceduazioni e/o tagli di contenimento siepi, arbusti, alberi, colture orticole, floricole e simili in modo tale che non comportino restringimento delle sedi viabili e producano limitazioni alla visuale ed alla sicurezza della circolazione.

Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi cresciuti in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

I proprietari di strade private che si innestano su strade pubbliche devono adottare tutti i provvedimenti necessari per evitare che le acque superficiali confluiscano sulla pubblica via con conseguente trasporto di detriti, terra, ghiaia e simili.

Nei casi previsti dal presente paragrafo, qualora rilevi trascuratezza od inadempienza, ferma restando la violazione accertata, l'Amministrazione provvederà direttamente o tramite terzi, con addebito dei costi conseguenti a carico degli inadempienti.

#### **Art. 72 – Cani in terreni ad uso agricolo**

L'accesso ai cani è vietato su tutti i terreni ad uso agricolo (prati da foraggio, campi, aree coltivate ad ortaggio o a piccoli frutti) durante tutto il periodo vegetativo e produttivo.

Oltre al periodo sopracitato, qualora gli animali lordino con i loro escrementi il suolo agricolo, i proprietari dei medesimi dovranno provvedere mediante idonea attrezzatura all'immediata pulizia.

È vietato abbandonare strumenti di gioco (bastoni, pietre, giochi plastici) sulle superfici ad uso agricolo e comunque sul pubblico suolo.

## **CAPO IX DISCIPLINA SANZIONATORIA**

#### **Art. 73 – Accertamento delle violazioni.**

L'accertamento delle violazioni alle norme contenute nel presente regolamento spetta agli organi di polizia e, in particolare, di Polizia locale e giudiziaria.

È altresì riconosciuta la facoltà di effettuare l'accertamento delle violazioni alle guardie venatorie ed ecologiche volontarie facenti parte degli organismi regolarmente riconosciuti.

Tale facoltà spetta, altresì, limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatrici di pubblici servizi.

#### **Art. 74 – Atti di accertamento.**

L'attività di accertamento da parte degli organi di polizia, effettuata a termini dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dovrà essere debitamente verbalizzata dando atto, in ogni singola circostanza, delle eventuali dichiarazioni dei trasgressori.

Le violazioni andranno, ove possibile, contestate immediatamente, con redazione di regolare verbale. Laddove ciò non sia possibile, si procederà a notificazione ai trasgressori e ad eventuali obbligati in solido, nel termine di 90 giorni, ai sensi dell'art. 14, co. II della citata legge 689/81.

Il termine è di 360 giorni nel caso di persone residenti all'estero.

Il caso di accertamento della violazione da parte degli organi di vigilanza volontari, questi redigeranno verbale di constatata violazione da trasmettersi, nel termine massimo di 30 giorni, alla polizia locale che provvederà alla redazione degli atti consequenziali ed alla successiva notificazione agli interessati.

#### **Art. 75 – Sanzioni accessorie.**

Indipendentemente dalle sanzioni pecuniarie previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, nei casi non normati dal d. Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 o da altra norma statale o regionale, potrà essere inflitta la sospensione dei titoli suddetti per:

- a) recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica;

- b) mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti all'infrazione;
- c) morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione o altro titolo.

La sospensione può avere durata massima di giorni 30 e si interrompe di diritto quando il trasgressore abbia adempiuto agli obblighi.

Il Comune ordina, altresì, quando ciò si renda necessario, il ripristino dello stato delle cose e/o dei luoghi, in un tempo ritenuto congruo in ragione della singola fattispecie.

In caso di inadempienza l'Amministrazione comunale provvede coattivamente, con successiva rivalsa delle spese in capo ai soggetti obbligati.

Gli organi di polizia preposti all'accertamento delle violazioni possono altresì procedere al sequestro amministrativo cautelare, nei limiti di cui all'art. 13 della citata legge 689/81, quando le cose possano formare oggetto di confisca.

#### **Art. 76 – Ricorso – Rapporto – Ordinanza ingiunzione.**

Avverso i verbali di accertamento, gli interessati possono proporre ricorso e richiesta di audizione al Segretario Comunale con atto esente da bollo, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione.

Il Segretario Comunale, acquisiti gli atti e le deduzioni dell'organo accertatore, se non dispone l'archiviazione con ordinanza motivata, emette ordinanza - ingiunzione di pagamento, quantificando la somma fra il limite minimo e massimo edittale, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nel rispetto dei criteri fissati dall'art. 11 della legge stessa.

Il ricorso avverso la sanzione principale si estende alla sanzione accessoria.

Nel caso di mancato pagamento in via breve senza presentazione di ricorso, l'organo accertatore trasmette il rapporto ex art. 17 legge 689/81 al Comune per l'emissione dell'ordinanza – ingiunzione.

#### **Art. 77 – Sanzione pecuniarie.**

Le sanzioni relative alle violazioni al presente regolamento vengono così fissate:

Norma	Minimo edittale	Massimo edittale	Pagamento in misura ridotta
<b>CAPO II – DISCIPLINA DELLE ACQUE E SUOLI PUBBLICI</b>			
EURO			
Art. 7 – Modalità carico e scarico merci	51,00	516,00	102,00
Art. 8 – Scarichi accidentali–sgombero suolo	25,00	258,00	50,00
Art. 9 – Carico e scarico mobilio	25,00	258,00	50,00
Art. 10 – Carico e scarico di ferramenta	25,00	258,00	50,00
Art. 11 – Scarico di rottami e detriti	25,00	258,00	50,00
Art. 12 – Collocamento tavoli, sedie e simili	129,00	516,00	258,00
<b>CAPO III – NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI</b>			
Art. 13 – Disposizioni di carattere generale	51,00	516,00	102,00
Art. 14 – Immondizie domestiche	51,00	516,00	102,00
Art. 15 – Scarico di materie in corsi d'acqua.	25,00	258,00	50,00



Art. 16 – Operazioni portanti polvere.	25,00	258,00	50,00
Art. 17 – Trasporto di materiali disperdibili.	25,00	258,00	50,00
Art. 18 – Sgombero della neve.	25,00	258,00	50,00
Art. 19 – Lavaggio e riparazione di veicoli.	25,00	258,00	50,00
Art. 20 – Vuotature di pozzi neri.	25,00	258,00	50,00
Art. 21 – Disposizioni riguardanti gli animali.	25,00	258,00	50,00
Art. 22 – Divieto di getto di opuscoli.	25,00	258,00	50,00
<b>CAPO IV – DECORO DEI CENTRI ABITATI</b>			
Art. 23 – Manutenzione degli edifici.	51,00	516,00	102,00
Art. 24 – Targhe e lapidi.	51,00	516,00	102,00
Art. 25 – Ornamento esterno dei fabbricati.	25,00	258,00	50,00
Art. 26 – Depositi in proprietà privata	51,00	516,00	102,00
Art. 27 – Spolveramento di panni e tappeti.	25,00	258,00	50,00
Art. 28 – Viali e giardini pubblici.	25,00	258,00	50,00
Art. 29 – Vasche e fontane.	25,00	258,00	50,00
Art. 30 – Arredo urbano	51,00	516,00	102,00
Art. 31 – Nettezza del suolo.	25,00	258,00	50,00
Art. 32 – Recinzioni di terreni.	51,00	516,00	102,00
Art. 33 – Piantumazione zone residenziali.	51,00	516,00	102,00
<b>CAPO V – QUIETE PUBBLICA</b>			
Art. 35 – Produzione di odori.	129,00	516,00	258,00
Art. 36 – Rumori e funzionamento di motori.	25,00	258,00	50,00
Art. 37 – Carico e scarico di merci.	25,00	258,00	50,00
Art. 38 - Detenzione e conduzione di cani.	51,00	516,00	102,00
Art. 39 – Carovane di nomadi.	51,00	516,00	102,00
<b>CAPO VI – NORME DI SICUREZZA</b>			
Art. 41 – Detenzione di combustibili.	129,00	516,00	258,00
Art. 42 – Accatastamento di legna e materiali infiammabili.	129,00	516,00	258,00
Art. 43 – Accensione di polveri.	T.U.L.P.S. R.D. 18 giugno 1931, n. 773		
Art. 44 – Trasporto di oggetti.	129,00	516,00	258,00
Art. 45, co. I - Manutenzione di tetti.	129,00	516,00	258,
Art. 45, co. II – Gocciolamento.	25,00	258,00	50
Art. 46 – Segnalazione opere.	51,00	516,00	102,00
Art. 47 – Materiali di demolizione.	51,00	516,00	102,00
Art. 48 – Insegne, persiane, vetrate.	51,00	516,00	102,00

Art. 49 – Ripari di pozzi, cisterne e simili.	51,00	516,00	102,00
<b>CAPO VII – POLIZIA LOCALE</b>			
Art. 50 – Cortei funebri.	129,00	516,00	258,00
Art. 51 – Processioni. Manifestazioni.	129,00	516,00	258,00
<b>CAPO VIII – POLIZIA RURALE</b>			
Art. 54 – Obbligo di chiusura dei pascoli..	129,00	516,00	258,00
Art. 55 – Pascolo abusivo	129,00	516,00	258,00
Art. 56 – Custodia animali pascolanti.	51,00	516,00	102,00
Art. 57 – Transito del bestiame.	51,00	516,00	102,00
Art. 58 – Trattamento degli animali.	Art. 727 Codice penale.		
Art. 59 – Divieto di passaggio abusivo.	Art. 637 Codice penale.		
Art. 61 – Divieto di spigolatura.	25,00	258,00	50,00
Art. 62 – Piantumazione.	129,00	516,00	258,00
Art. 64 – Cartelli indicanti esche avvelenate.	25,00	258,00	50,00
Art. 65 – Divieto di alterazione.	Art. 31, 32, 33 D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285		
Art. 66 – Manutenzione dei fossi.	129,00	516,00	258,00
Art. 67 – Abbattimento di piante.	129,00	516,00	258,00
Art. 68 – Divieto di appiccare il fuoco.	129,00	516,00	258,00
Art. 71 – Strade pubbliche, Comunali	51,00	516,00	102,00
Art. 72 – Cani in terreni agricoli	51,00	516,00	102,00